

2



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
 Sezione IV Penale

Composto dai Signori:

- 1. Dott. Marina Caroselli Presidente
- 2. Dott. Silvana Petromer Consigliere
- 3. Dott. Elsa Gazzaniga Consigliere EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale

nei confronti di

nato in
Attualmente LIBERO
 - residente in

ASSENTE

- con domicilio dichiarato in
 difeso dall' **Avv.**
 di **PRESENTI**

di FIDUCIA del foro

PARTE CIVILE:

difesa dall' **Avv.**

del foro di

- **PRESENTI**

[Handwritten signature]

N. MOD. 2/A/SG

N. **3130**
della Sentenza

005928 /2014
del Reg. Gen.le. App.

048391 / 2011
REG. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

08/05/2017

Depositata
in Cancelleria

~~31 MAR. 2017~~
 il **12 8 GIU. 2017**
 Il Cancelliere
 dott. **Luigi Corbella**

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 al
P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

IMPUTATO

Estimato a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura


II

del delitto di *introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi*, di cui all'art. 474 comma 1 e comma 3 c.p. (così come sostituito dall'articolo 15 comma 1 lett. a) della legge 23 luglio 2009, n. 99), per avere introdotto nel territorio dello Stato, al fine di trarre profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti e nella specie:

- nr. 2 orologio riportante il logo del marchio registrato " ";
Accertato in Milano, il 24 gennaio 2011;

Recinta scheda il

per



FATTO E DIRITTO

1-Con sentenza emessa in data 3/2/'14 il Tribunale di Milano in composizione monocratica dichiarava la responsabilità di _____ in ordine al reato di cui all'art. 474, c. 1 e 3, c.p., ascrittogli nell'imputazione allegata.

Rilevava il Tribunale che il 24/1/'11 funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Linate avevano controllato un plico proveniente da Singapore, indirizzato all'imputato _____ il plico aveva denominazione dichiarata "timer", un peso di 400 g ed un valore dichiarato di € 3,88; all'interno erano contenuti due orologi riportanti il marchio "_____".

Dalla relazione redatta dal tecnico _____ risultava che uno degli orologi costituiva contraffazione del modello _____, ed il secondo del modello "_____"; il marchio era stato ben riprodotto ed era tale da trarre in inganno il comune consumatore; sentito in dibattimento, il teste precisava che si trattava di modelli che hanno un costo di 6-7.000 € (al concessionario, non al dettaglio); in caso di orologi usati, il prezzo può diminuire, ma non oltre il venti per cento.

L'imputato si era difeso, asserendo di aver contattato il sito ufficiale "_____", di essersi imbattuto in un *banner*; si era così collegato ad un altro sito, che presentava vari modelli, tra cui un "_____"; aveva ordinato due orologi, inserendo i dati della propria carta di credito, ma aveva poi saputo, tramite una *mail* in inglese, che l'ordine non era andato a buon fine; non aveva effettuato ulteriori verifiche.

Il Tribunale osservava che l'impostazione difensiva era basata su asserzioni indimostrate; che l'imputato era inequivocabilmente il destinatario della merce (tanto che sulla spedizione era annotato il suo numero di cellulare); che la documentazione prodotta relativa ad un ordine non andato a buon fine riguardava un modello diverso da quelli in sequestro; che l'affermazione di _____ di non aver mai controllato se la somma di più di mille euro che avrebbe dovuto pagare per l'acquisto gli fosse stata addebitata sulla carta di credito era assurda, così come era inverosimile che non ricordasse il sito internet su cui aveva operato; che l'invio di due orologi era di fatto

incompatibile con il mancato pagamento (le alternative, quali la beneficenza di un operatore commerciale estero, erano assurde e risibili).

La stessa somma complessiva con cui affermava di aver tentato di acquistare i due orologi (tra i 1.000 ed i 1.500 €) era poi ritenuta incompatibile con la buona fede, stante il valore unitario dei beni originali.

Rilevava il Tribunale che la provenienza dall'estero dei beni in oggetto era l'ipotesi più normale, accettata quantomeno a titolo di dolo eventuale, e che dunque l'imputato era responsabile della loro introduzione nel territorio dello Stato; aggiungeva che era del tutto inconferente la circostanza che i prodotti fossero destinati ad uso personale del in quanto il requisito del profitto comprende qualsiasi utilità, anche a carattere non strettamente economico, e che la fattispecie di reato in contestazione era integrata, indipendentemente dal fatto che l'importatore fosse l'acquirente finale, circostanza che rileva invece al fine di escludere il diverso reato di ricettazione.

Osservava altresì che la condotta di importazione si era perfezionata con l'arrivo in dogana.

Pertanto il Tribunale affermava la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e lo condannava alla pena di 1 anno di reclusione e 3.600 € di multa, ridotta a mesi 8 e 2.400 € per le concesse attenuanti generiche, oltre al pagamento delle spese processuali; concedeva i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; ordinava la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Condannava altresì l'imputato al risarcimento dei danni morali cagionati alla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese legali, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva quantificata in 1.000 €.

2-Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendo in principalità l'assoluzione dello stesso dal reato ascrittogli, quantomeno ai sensi dell'art. 530, 2° c., c.p.p..

-L'appellante sosteneva l'assenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione, sotto un primo profilo per l'assenza di prova che l'appellante fosse colui che aveva ordinato gli orologi, affermazione che riteneva basata su una mera presunzione.

Osservava che l'ordine effettuato da _____ si riferiva a due orologi differenti e non era andato a buon fine, ed inoltre che vi erano ipotesi alternative (come un ordine effettuato da altri ed inviato a _____ come regalo, o un'errata spedizione); non era poi stata acquisita alcuna bolletta doganale, che avrebbe consentito di risalire a chi aveva ordinato il pacco.

Sotto un secondo profilo l'appellante contestava che vi fosse prova della contraffazione dei beni, prova basata solo sulla valutazione di un dipendente della stessa parte civile, senza alcun riscontro esterno.

-L'appellante sosteneva poi l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, osservando innanzitutto che non vi era prova che l'imputato si fosse rappresentato come normale la spedizione dei beni dall'estero; osservava anche che doveva ritenersi assente la consapevolezza della contraffazione dei beni, in quanto lo stesso perito di parte civile aveva affermato che la contraffazione era tale da trarre in inganno il comune consumatore; inoltre il prezzo d'acquisto era compatibile con il valore di oggetti usati, che dipende da molti fattori, per cui era legittimo l'affidamento dell'imputato sull'eventualità che l'orologio derivasse dalla vendita di un privato.

Rilevava poi che _____ era stato rassicurato dalla comunicazione di annullamento dell'ordine effettuato e che egli non aveva inteso celare il nominativo del sito visitato, semplicemente non lo ricordava.

-In via subordinata l'appellante lamentava l'erroneo inquadramento della condotta dell'imputato ai sensi dell'art. 474 c.p., invocando l'intervenuta depenalizzazione ai sensi della l. 99/09, per il principio di specialità con l'illecito amministrativo di cui all'art. 1, c. 7, d.l. 35/05, che sanziona esclusivamente in via amministrativa l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto.

-L'appellante invocava l'irrilevanza penale della condotta ascritta all'imputato anche in base al principio di diritto statuito dalla Corte Suprema con sentenza S.U.



22225/12, relativa proprio all'acquisto *on line* per uso personale di un orologio contraffatto (affermazione di irrilevanza penale della condotta che, secondo l'appellante, era applicabile anche al seppure imputato del reato di cui all'art. 474 c.p., anziché degli artt. 648 o 712 c.p., considerata l'identità della fattispecie concreta).

-In ulteriore subordine l'appellante chiedeva il riconoscimento dell'ipotesi del reato tentato, ai sensi dell'art. 56 c.p., e l'applicazione della sola pena pecuniaria, o della pena detentiva minima, commutata in pena pecuniaria, con i doppi benefici di legge.

-Quanto alle statuizioni civili, l'appellante chiedeva il rigetto delle istanze risarcitorie, lamentando l'assenza di motivazione circa l'esistenza di danni non patrimoniali in capo alla parte civile.

3-All'odierna udienza, dopo il deposito di memorie da parte dei difensori sia della parte civile che dell'imputato, con principale riguardo all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., il P.G. chiedeva la conferma della sentenza appellata; il difensore della parte civile chiedeva la conferma della sentenza, il rigetto della richiesta di applicazione della citata esimente e la condanna dell'appellante alla rifusione delle ulteriori spese legali; il difensore dell'imputato insisteva per l'accoglimento dei propri motivi d'appello, ed in via gradata per l'applicazione del disposto dell'art. 131 *bis* c.p., con revoca delle statuizioni civili; la Corte pronunciava la presente sentenza, fissando il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

4-Ritiene questa Corte che le censure mosse avverso l'affermazione di responsabilità dell'imputato non meritino accoglimento.

-Quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato il Giudice di primo grado ha già ampiamente motivato sull'evidente riconducibilità all'imputato dell'ordine dei beni oggetto d'imputazione; la spedizione era indirizzata all'imputato, indicava come destinatario il suo nominativo ed indirizzo e riportava



anche il suo numero di cellulare; la precisione ed univocità di tali dati, al di là della mancata acquisizione della bolletta doganale, rende inverosimile l'ipotesi, adombrata dall'appellante, di un'errata spedizione, e l'ulteriore ipotesi dell'invio a titolo gratuito da parte di ignoto benefattore di beni il cui valore è comunque (per quanto non rapportabile ai beni originali) certamente non trascurabile, è stata giustamente considerata dal Tribunale come non meritevole di essere presa in considerazione, per difetto di ogni riscontro di attendibilità.

-Deve ritenersi provata con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, anche la natura contraffatta dei beni in sequestro.

Tale risultato non può essere certo posto in dubbio per il fatto che il tecnico che ha esaminato gli orologi fosse un dipendente della parte civile; detta situazione soggettiva (di tecnico orologiaio specializzato della) rende tale soggetto particolarmente qualificato, per la propria esperienza professionale, ad esprimere una valutazione attendibile riguardo all'originalità degli orologi esaminati; né può sostenersi che lo stesso abbia, per tale posizione, espresso un giudizio interessato: la casa produttrice di beni riportanti un marchio prestigioso non ha alcun interesse a che venga affermata la falsità di beni invece originali (alla cui circolazione ha tutto l'interesse, poiché accresce il prestigio del marchio), ma soltanto all'individuazione di beni commercializzati con il proprio marchio contraffatto, che invece ne svalorizza il valore.

-Quanto all'elemento soggettivo del reato, si richiamano integralmente le considerazioni già svolte dal Giudice di primo grado, da ritenersi pienamente condivisibili.

In primo luogo, va sottolineato che non poteva avere alcun dubbio sulla natura non originale dei beni acquistati (considerato il prezzo di vendita, non paragonabile a quello dei corrispondenti beni originali, anche usati, oltre che il canale di vendita, perché beni di tale pregio si acquistano dai rivenditori autorizzati, ed



anche per i beni usati si richiedono specifiche garanzie sulla provenienza ed autenticità degli stessi); tali considerazioni superano ogni riferimento alla buona qualità della contraffazione, in grado di indurre in errore il consumatore non esperto, perché ciò ha rilievo nel momento della visione del bene nella fase successiva della sua circolazione, ma l'imputato era ben a conoscenza delle sopra citate condizioni di acquisto degli orologi.

E' poi fatto notorio la provenienza di tali beni dall'estero, ed in particolare dall'Oriente, e la mancata indicazione da parte dell'imputato del sito contattato per l'acquisto degli orologi è solo un ulteriore indice della sua consapevolezza di tale provenienza.

-Non hanno fondamento neppure le considerazioni difensive sull'intervenuta depenalizzazione della condotta ascritta all'imputato e sull'applicabilità al caso di specie del principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte Suprema con la sentenza invocata dall'appellante.

Ritiene infatti questa Corte che non sia condivisibile la tesi difensiva, secondo cui l'acquirente finale di merce contraffatta va esente da responsabilità penale a qualsiasi titolo di reato, dovendo ravvisarsi a suo carico unicamente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1, c. 7, d. lgs. 35/05.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema invocata dall'appellante (n. 22225/2012) si pronuncia su una specifica questione di diritto, così descritta: *“Se possa configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata”*.

La Corte, con ampia e dettagliata motivazione, ripercorre le modifiche normative apportate all'art. 1, c. 7, d. lgs. 35/05, da ultimo con l'art. 17 l. 99/09, evidenziando che da tale disposizione, che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per l'acquirente finale di cose vendute in condizioni tali che inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di



proprietà industriale, è stato eliminato l'inciso "salvo che il fatto costituisca reato"; conclude quindi affermando che non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale dei suddetti beni.

E' evidente che tale principio di diritto è stato formulato in relazione alla questione di diritto che la Corte era chiamata a risolvere, e dunque vale ad escludere la responsabilità penale a titolo di ricettazione (o per la meno grave ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto, sanzionata dall'art. 712 c.p., comunque di rilievo penale) per l'acquirente finale dei beni in oggetto.

In questo senso si è espressamente pronunciata la Corte Suprema con sentenza in data 9/2/'16, n. 6354, che ha evidenziato come con la sentenza sopra citata "*le Sezioni Unite non hanno inteso affermare la specialità dell'illecito amministrativo rispetto a qualsiasi condotta penalmente rilevante avente ad oggetto prodotti contraffatti qualora autore della medesima sia l'acquirente finale dello stesso, bensì, più semplicemente, la specialità dello stesso illecito rispetto alle due figure di reato espressamente menzionate*" (n.d.r. art. 648 e art. 712 c.p.).

Va dunque ricordato che nel caso in esame non è in contestazione la violazione delle suddette norme penali, ma la diversa violazione di cui all'art. 474 c.p., in quanto è contestata all'imputato l'introduzione nel territorio dello Stato, a fine di profitto, dei beni oggetto d'imputazione, recanti marchio contraffatto.

Al riguardo va sottolineato che non si tratta di una diversa qualificazione della medesima condotta, in quanto, come statuito ancora una volta dalle Sezioni Unite della Corte Suprema, "*il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore*" (cfr. S.U., 9/5/'01, n. 23427, RV 218771; nello stesso senso si attesta la giurisprudenza successiva; il principio è ribadito anche da Cass., 9/2/'16, n. 6354, sopra citata).



La condotta compiuta dall'imputato con l'introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti in oggetto, recanti marchio contraffatto, mantiene dunque la propria rilevanza penale, che non viene meno per la cessazione della rilevanza penale della diversa e concorrente condotta di ricezione del bene, già riconducibile alla violazione dell'art. 648 c.p. (e tale conclusione non muta per il fatto che tale ulteriore violazione, nel caso di specie, non sia stata *ab origine* contestata all'imputato).

Nel caso di specie correttamente sono stati dunque ritenuti sussistenti gli estremi oggettivi e soggettivi della contestata violazione (essendo a tal fine sufficiente la finalità di profitto, ravvisabile nella semplice possibilità di esibizione del bene, e non invece necessaria una specifica finalità di commercializzazione).

-Corretta è anche l'affermazione del primo Giudice, secondo cui la condotta di importazione si perfeziona con l'arrivo della merce in Dogana, indipendentemente dal fatto che il bene giunga in possesso dell'acquirente finale; non può dunque essere accolta la richiesta subordinata di qualificazione del delitto contestato nell'ipotesi di reato tentato, dovendosi ritenere corretta la qualificazione di reato consumato ascritta in imputazione.

-Ritiene poi questa Corte che non possa essere accolta neppure la richiesta di assoluzione dell'imputato in applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p..

Al riguardo va sottolineato, in primo luogo, che nel caso di specie è contestata una condotta di importazione, di per sé integrante un disvalore maggiore della semplice commercializzazione del prodotto importato; che l'introduzione nel territorio dello Stato di merce con marchio contraffatto determina di per sé, anche quando ha ad oggetto un solo esemplare, un significativo danno all'immagine per il titolare del marchio, considerato lo svilimento della merce originale che si attua con l'esibizione di quella contraffatta (in quanto la prima vede poste in pericolo le caratteristiche distintive di merce di pregio esclusivo che la contraddistinguono); che nel caso in



esame la condotta di importazione ha avuto ad oggetto due orologi, costituenti riproduzione contraffatta di due diversi modelli “ ”, con danno ancora maggiore per la ditta titolare del marchio originale.

Non sono dunque ravvisabili in concreto, nella fattispecie oggetto di giudizio, quelle caratteristiche di “particolare tenuità” del danno arrecato dalla condotta dell'imputato, che giustificano l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità.

-Le considerazioni sopra svolte sulla significatività del danno arrecato alla persona offesa, in particolare quanto al pericolo di svilimento del marchio, valgono anche riguardo alle statuizioni civili adottate a favore della stessa; deve dunque ritenersi corretta la valutazione del primo Giudice, che ha liquidato (necessariamente in maniera equitativa) un provvisionale pari a 1.000 € per i danni morali cagionati alla parte civile, la cui liquidazione definitiva è rimessa a separato giudizio; l'importo come sopra liquidato deve ritenersi congruo e non sono state dedotte valide ragioni che ne giustifichino la riduzione.

-Il trattamento sanzionatorio è stato determinato in misura minimale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche; la stessa entità della pena inflitta osta alla possibilità di conversione della medesima in pena pecuniaria; i doppi benefici di legge sono già stati concessi dal primo Giudice.

-La sentenza appellata va pertanto integralmente confermata; ne consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, nonché alla rifusione a favore della parte civile costituita delle ulteriori spese legali, che si liquidano in € 1.920 per le fasi di studio e decisoria, oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,



conferma

la sentenza emessa in data 3/2/2014 dal Tribunale di Milano, appellata da
, che condanna al pagamento delle spese del grado, nonché alla rifusione a
favore della parte civile delle ulteriori spese legali, che liquida in € 1.920, oltre oneri
di legge;


indica

il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 8/5/2017

Il Consigliere Est.

Dr. Elsa Gazzaniga



Il Presidente

Dr. Marina Caroselli

